

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Leonardo ARNAU	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molino ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] (C.F. [OMISSIS]), nato a [OMISSIS], l'[OMISSIS], con studio in [OMISSIS], iscritto all'ordine degli avvocati di Trento, ha

presentato in proprio ricorso avverso la decisione emessa in data 12.12.2022, depositata in data 13.2.2023 e notificata in pari data con cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], è assente ma sostituito dall'Avv. [OMISSIS] come da delega in atti:

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Mario Napoli svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso l'Avv. [OMISSIS], il quale ha svolto considerazioni sull'art.35 comma 8 concludendo per l'accoglimento del ricorso.

### **FATTO**

Nella seduta del 18.4.2022 il CDD di Trento deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'attuale ricorrente avv. [RICORRENTE] con il seguente capo di incolpazione:

*“Violazione dell'art. 35/8 CDF per avere:*

*- pubblicato sul sito web [OMISSIS] dello studio legale [RICORRENTE] il seguente comunicato, inviato anche tramite la newsletter*

*“[OMISSIS] - STUDIO LEGALE [RICORRENTE] & ASSOCIATI HA ASSISTITO IL CONSORZIO [AAA] NEL LEVERAGE BUY OUT CHE HA PORTATO ALL'ACQUISIZIONE DEL 100% DI [BBB] SRL*

*Si è conclusa con la firma di un complesso accordo la negoziazione che, a partire da maggio dello scorso anno, ha visto impegnato il Consorzio [AAA] nell'acquisizione di [BBB], società leader nel settore della produzione di prodotti derivati dalla trasformazione della frutta.*

*L'operazione è stata integralmente curata da [OMISSIS] (avv. [RICORRENTE]), che ha assistito il Direttore Generale di [AAA], dott. [OMISSIS], e il direttore amministrativo [OMISSIS].*

*Grazie alla technicalità adottata da [OMISSIS], [AAA] acquisirà il 100% del capitale sociale di [BBB] senza alcun esborso a carico delle proprie casse. L'acquisizione avverrà infatti tramite un leverage buy out integralmente finanziato dai flussi generati dalla società target.*

*Advisor Finanziari dell'operazione sono stati il dott. [OMISSIS] e il dott. [OMISSIS].*

*Si veda anche: [https://\[OMISSIS\]](https://[OMISSIS])*

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA TEMATICA DEL LEVERAGE BUY OUT POSSONO**

*ESSERE RICHIESTE A: Avv. [RICORRENTE] +39 0461 [OMISSIS]*

*([OMISSIS]@[OMISSIS])"*

*- e per avere altresì pubblicato sul sito [www.\[OMISSIS\]](http://www.[OMISSIS]) e inviato anche tramite newsletter la seguente comunicazione: di una newsletter del febbraio 2022 proveniente dall'indirizzo di posta elettronica [OMISSIS]@[OMISSIS] ad un collega avvocato del seguente letterale tenore:*

*"[OMISSIS] - STUDIO LEGALE [RICORRENTE] & ASSOCIATI NEI CONCORDATI PREVENTIVI DI [CCC] E [DDD] [OMISSIS], con un team guidato dal socio fondatore [RICORRENTE], coadiuvato da [OMISSIS], ha assistito [CCC] nella procedura di concordato preventivo omologato dal Tribunale di Trento con decreto [OMISSIS] 2022, pubblicato il [OMISSIS] 2022,*

*leggi tutto il comunicato sul sito di [OMISSIS]"*

*Fatti commessi in Trento, nel periodo gennaio-febbraio 2022"*

Il procedimento trae origine da un esposto anonimo trasmesso in data 25.3.2022 al COA di Trento con cui venivano inviati tre documenti:

- 1) l'estratto di una pagina del sito internet dello [OMISSIS] STUDIO LEGALE [RICORRENTE] & ASSOCIATI del gennaio 2022 in cui si dava notizia che lo studio legale aveva assistito il consorzio [AAA] in un'operazione di leveraged buyout in ordine all'acquisizione delle quote societarie di [BBB] s.r.l.,
- 2) una newsletter del febbraio 2022 inviata dall'indirizzo di posta elettronica [OMISSIS] ad un collega avvocato in cui si dava atto che [OMISSIS] STUDIO LEGALE [RICORRENTE] & ASSOCIATI aveva assistito le società [CCC] e [DDD] s.r.l. nelle procedure di concordato preventivo conclusesi con omologa del Tribunale di Trento,
- 3) un articolo di [OMISSIS] del [OMISSIS].2022 dal titolo "[OMISSIS]" in cui si diceva "OK al post su facebook, se decoroso. E senza citare i clienti". Nell'articolo venivano riportate le note del Consiglio di Disciplina di Milano e di Palermo inerenti alla pubblicazione di post sui canali social relativi al conferimento di premi ad avvocati qualificanti capacità professionali in singoli campi di operatività che non sarebbero il risultato di valutazioni oggettive, quanto piuttosto collegati ad accordi economici con la società che li assegnava. Tali post, contenenti anche informazioni sulla natura degli incarichi svolti, nomi di clienti e degli avvocati incaricati della pratica sarebbero stati diffusi tramite la funzione "condivisione" da parte dei legali interessati. Il CDD di Milano aveva ipotizzato – riferiva l'inviato articolo di [OMISSIS] - per tali fatti la violazione dell'art. 35 comma 8 NCDF che vieta di indicare nelle informazioni al pubblico il nominativo dei propri

clienti ed assistiti e dell'art. 37 NCDF relativo al divieto di scorretto accaparramento di clientela.

Ricevuta la comunicazione dell'avvio della fase di istruttoria preliminare, l'incolpato trasmetteva deduzioni difensive in data 19.4.2022 con cui respingeva l'addebito contestatogli e con cui allegava altre fonti e siti online attraverso i quali sarebbero già state in precedenza pubblicate le stesse notizie di cui era stata data informazione sul sito internet dello Studio legale [RICORRENTE]: posto che si trattava di notizie di pubblico dominio in cui erano già stati indicati i nominativi dei clienti assistiti sosteneva di non aver violato la disposizione dell'art. 35 comma 8 NCDF.

A seguito dell'approvazione del capo di incolpazione nei termini sopra riportati, l'avv. [RICORRENTE] trasmetteva una nuova memoria difensiva datata 7.8.2022 con cui evidenziava, in particolare, il fatto che l'art. 35 comma 8 NCDF costituirebbe (mera) specificazione del più generale dovere di segretezza e riservatezza; che pertanto alla notizia non più segreta ma acquisita a pubblico dominio non potrebbe applicarsi il citato comma 8 dell'art. 35.

Con delibera del 19.09.2022, il CDD di Trento deliberava la citazione a giudizio e in data 12.12.2022 veniva celebrata udienza dibattimentale in cui a seguito dell'acquisizione dei documenti oggetto dell'esposto e di quelli prodotti dall'avv. [RICORRENTE], l'incolpato svolgeva e illustrava le proprie difese, non avendo né il CDD, né l'incolpato proposto istanze istruttorie. L'avv. [RICORRENTE] concludeva chiedendo il suo proscioglimento.

Il CDD di Trento ritenendo sussistente la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] per la violazione dell'art. 35, comma 8 del NCDF gli infliggeva la sanzione dell'avvertimento.

Avverso detta decisione, l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso (trasmesso a mezzo pec in data 15.3.2023), con il quale chiede la riforma della decisione impugnata e il conseguente annullamento della comminata sanzione dell'avvertimento.

A sostegno della proposta impugnazione l'Avv. [RICORRENTE] articola un unico motivo di impugnazione rubricato "*Erronea interpretazione dell'art. 35, co. 8, del codice Deontologico Forense; inapplicabilità di tale precetto alla fattispecie concreta*" con cui ripropone buona parte delle difese già svolte avanti al CDD.

Con tale motivo il ricorrente deduce sostanzialmente l'insussistenza della sua responsabilità disciplinare sostenendo che la condotta addebitatigli non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della previsione di cui all'art. 35, co. 8 del NCDF.

L'avv. [RICORRENTE] afferma che, come avrebbe dimostrato già nel grado amministrativo e come risulterebbe dai documenti prodotti nel procedimento avanti al

CDD, le notizie pubblicate sul sito web del suo studio legale, così come i relativi comunicati stampa, conseguivano alla pubblicazione di identici articoli già diffusi dai media. Laddove, quindi, come nel caso di specie, la "*disclosure*" del nominativo del cliente sia già stata fatta da terzi e con il consenso del cliente medesimo, non sarebbe ravvisabile la violazione dell'art. 35 comma 8 del NCDF essendosi il difensore incolpato "*solo limitato a pubblicare notizie rese di pubblico dominio da altri*".

Il ricorrente svolge una serie di argomentazioni con riferimento alla disposizione dell'art. 17 del vigente CDF (rubricato "*Informazione sull'esercizio dell'attività professionale*") sostenendo che tale norma seguirebbe il criterio di una tendenziale libertà per l'avvocato nella scelta delle modalità e dello strumento per promuovere la sua conoscenza da parte di terzi, traendo spunto dal c.d. decreto Bersani (DL n. 223/2006) che ha liberalizzato le forme di pubblicità da parte degli esercenti le attività professionali intellettuali. L'avvocato sarebbe libero, dunque, di fornire informazioni in merito all'attività professionale svolta se nel rispetto dei principi di a) trasparenza, b) verità, c) correttezza, d) inequivocità, e) non ingannevolezza.

Secondo il ricorrente, dal momento che la disposizione dell'art. 35, comma 8 del CDF sul "*Dovere di corretta informazione*" richiama il rispetto dei doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, il divieto di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite nelle informazioni al pubblico costituirebbe una evidente specificazione del dovere di segretezza e riservatezza. Da tale interpretazione della previsione di cui al comma 8 dell'art. 35 CDF deriverebbe l'insussistenza della violazione di tale disposizione ogni qual volta il nominativo delle parti assistite dal legale e reso noto da quest'ultimo sia stato in precedenza già reso di dominio pubblico da terzi.

L'avv. [RICORRENTE] censura la decisione impugnata per non aver il CDD ritenuto la previsione dell'art. 35 comma 8 CDF una mera specificazione del dovere di segretezza e riservatezza, contravvenendo, in tal modo, ai principi sanciti dal CNF con la sentenza n. 55/2016 richiamata in ricorso, che avrebbe chiarito come con la violazione del divieto formalmente tipizzato dall'art. 17 del CDF si verrebbe meno al dovere di riservatezza posto a carico dell'avvocato e posto dall'ordinamento a tutela dell'interesse pubblico. In argomento, dunque, il ricorrente deduce che "*l'indagine circa la violazione del divieto in questione deve infatti essere mantenuta all'intero dei confini del più ampio dovere di riservatezza, e non può dunque essere condotta in maniera totalmente avulsa da quest'ultimo*".

Eccepisce, quindi, l'insussistenza della responsabilità disciplinare in quanto le notizie pubblicate nel sito internet dello Studio Legale [RICORRENTE] ed oggetto dei comunicati

stampa erano già di dominio pubblico su autonoma iniziativa di soggetti terzi (come risulterebbe dimostrato dalla documentazione prodotta nell'ambito del procedimento avanti al CDD): tale circostanza priverebbe le informazioni date dall'avvocato del carattere della riservatezza e implicherebbe l'inapplicabilità del precetto di cui al comma 8 dell'art. 35 CDF.

Per tali motivi il ricorrente chiede la riforma della decisione impugnata con l'annullamento della sanzione inflitta.

### **Motivi della decisione**

Le censure poste dall'avv. [RICORRENTE] alla base della propria impugnazione non sono condivisibili dal momento che si fondano su un'erronea interpretazione della norma deontologica di cui all'art. 35, comma 8 del NCDF.

Il tema che ha formato oggetto dell'esame del Giudice di primo grado è tuttavia assai complesso e ha certamente subito modifiche nel corso degli ultimi anni, ragion per cui merita una disamina approfondita.

Peraltro, è doveroso riconoscere che la decisione impugnata già propone una accurata, approfondita e condivisibile enunciazione dei principi che hanno costituito il progressivo evolvere della normativa professionale e deontologica applicabile all'attività di informazione consentita all'avvocato, con appropriati richiami anche al quadro europeo.

Prima di scendere all'esame delle censure mosse dal ricorrente alla decisione, pare indispensabile richiamare, seppur succintamente, alcune considerazioni utili per un corretto inquadramento della vicenda che deve necessariamente essere oggi collocata in un mercato professionale che ha vissuto negli ultimi decenni una profonda evoluzione, accelerata e certamente condizionata da strumenti di comunicazioni anche solo vent'anni fa del tutto sconosciuti.

La prima considerazione attiene alla cronologia degli interventi sulla normativa applicabile. Ebbene, non pare trascurabile la circostanza che il divieto per l'avvocato di indicare il nominativo dei propri clienti, ancorché questi vi consentano, si è mantenuto dal primo Codice Deontologico del 1997, al successivo decreto Bersani (n. 223/2006), alla Legge Professionale n. 247/2012, alla nuova versione del Codice del 2014, ma anche alla modifica dell'art. 35 CD deliberato dal Consiglio Nazionale Forense il 22 gennaio 2016: anche tale ultimo intervento normativo, che ha modificato considerevolmente la disposizione, ha lasciato tuttavia del tutto intonso l'ottavo comma, rilevante nel caso di specie. Orbene, non pare davvero trascurabile tale costante mantenimento e la conferma della disposizione in esame e, dunque, la sua presenza ancor attuale quale obbligo

deontologico.

La seconda considerazione che pare opportuno richiamare riguarda la profonda varietà dei mezzi di informazione oggi reperibili sul mercato rispetto a quanto accertabile anche solo alcuni anni orsono, non tanto e non soltanto perché tale diversità possa condurre ad una diversa considerazione, quanto perché non pare indifferente la genesi stessa della notizia comparsa in un mezzo informativo e poi riprodotta: non è certo da trascurare che accanto alla stampa tradizionalmente conosciuta e accreditata nel campo economico, è venuta sviluppandosi negli anni (anche in campo legale) una realtà di mezzi di informazione di diversa natura nella quale la notizia non viene recepita dal giornalista, ma quasi sempre fornita (e assai spesso pagata), dagli stessi professionisti come forma palese di informazione/pubblicità. È del tutto evidente che la pubblicazione attraverso tali mezzi di informazione costituirebbe un facile, quanto inaccettabile, “escamotage” per eludere il divieto posto dall’art. 35 C.D.; in altre parole il professionista potrebbe essere tentato di dar corso per sua iniziativa alla pubblicazione su tale stampa non qualificata per poi ritenersi autorizzato alla sua riproduzione, eludendo così, o cercando di eludere, ogni divieto.

La terza considerazione riguarda il capo di incolpazione. Come è agevole constatare, sebbene venga richiamato espressamente l’ottavo comma dell’art. 35 che vieta l’indicazione del nome del cliente, il fatto contestato è inserito in un più complesso comportamento nel quale la finalità pare andare al di là di quella di semplice informazione ed indicazione del nome del cliente.

Fatte tali preliminari e rilevanti considerazioni, conviene tornare alla decisione impugnata ed alle censure mosse dal ricorrente che si sostanziano, in realtà, nella reiterazione delle già disattese tesi difensive di prima istanza.

Al riguardo non pare cogliere nel segno la tesi del ricorrente secondo cui stante la riconducibilità della disposizione violata (comma 8 dell’art. 35 NCDF) nell’alveo dell’art. 17 NCDF, non potrebbe sussistere alcuna violazione ogni qual volta il nominativo delle parti assistite dal legale e reso noto da quest’ultimo sia stato in precedenza già reso di dominio pubblico da terzi.

In proposito occorre chiarire che la norma in esame non è una mera specificazione della più generale disposizione dell’art. 17 NCDF come afferma il ricorrente, ma è una norma applicativa tanto dell’art. 10 della Legge 247/2012, che dell’art. 17 (“Informazione sull’esercizio dell’attività professionale”) e degli artt. 28 (“Riserbo e segreto professionale”) e 37 (“Divieto di accaparramento”) del NCDF. La norma in commento fa espresso riferimento ai doveri di “segretezza” e “riservatezza” sin dal primo comma e che poi

trovano una chiara precisazione proprio al comma 8 laddove viene fatto espresso divieto all'avvocato di indicare il nominativo dei propri clienti o parte assistita "*ancorchè queste vi consentano*" con chiaro collegamento all'art. 28 NCDF ("Riserbo e segreto professionale") laddove viene precisato che è dovere, oltre che diritto primario e fondamentale dell'avvocato, mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull'attività prestata: con la necessaria conclusione che segreto e riserbo debbano essere estesi anche al nominativo della parte assistita. Nell'applicare tale normativa, come correttamente rilevato dal CDD di Trento, è necessario considerare che a fronte della forte valenza pubblicistica dell'attività forense, il rapporto tra cliente e avvocato non è soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente al contratto d'opera ed ad una logica di mercato. Sul tema assume particolare rilievo la pronuncia della Suprema Corte, Sez. Un. del 19.4.2017 n. 9861 che, nell'esaminare la disciplina delle forme di pubblicità consentite all'avvocato, ha evidenziato come nonostante il d.l. n. 223 del 2006 (c.d. Decreto Bersani, più volte richiamato dall'avv. [RICORRENTE] a sostegno delle sue difese), abbia previsto l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, oltre che le caratteristiche del servizio offerto ed i costi complessivi delle prestazioni, il Consiglio Nazionale Forense abbia ritenuto che il citato decreto non abbia abrogato la previsione del codice deontologico (già allora vigente) secondo la quale l'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorchè questi vi consentano; previsione peraltro rimasta immutata, come sopra ricordato, anche nel vigente codice deontologico successivo al citato decreto Bersani (attuale art. 35 comma NCDF).

La norma in esame tutela, infatti, non solo il diritto/dovere di riservatezza e segretezza, ma anche l'immagine, la dignità ed il decoro della professione: la pronuncia delle Sezioni Unite citata ha ribadito quanto ha sempre costituito patrimonio condiviso dall'avvocatura e cioè che il rapporto tra clienti ed avvocati non ha valenza meramente privatistica a carattere libero professionale ma importante valenza pubblicistica. L'avvocato non è, infatti, solo un libero professionista ma anche il necessario "partecipe" dell'esercizio diffuso della funzione giurisdizionale, dal momento che nessun processo (salvo i processi civili di limitatissimo valore economico) può essere celebrato senza l'intervento di un avvocato.

E proprio la forte valenza pubblicistica dell'attività forense spiega perchè il rapporto tra il professionista ed il cliente (attuale o potenziale) rimanga in buona parte scarsamente influenzabile dalla volontà e dalle considerazioni personali (o dalle valutazioni economiche) degli stessi protagonisti e come possa, pertanto, non risultare dirimente -nel

senso di escludere il relativo divieto- il consenso prestato dai clienti del medesimo avvocato alla diffusione dei propri nominativi a fini pubblicitari. E lo stesso dovrebbe valere nell'ipotesi in cui il nominativo della parte assistita sia reso noto da terzi anche tramite pubblicazioni via internet o a mezzo stampa. La previsione dell'art. 35 comma 8 del NCDF secondo la quale è vietato all'avvocato, nelle informazioni al pubblico, indicare il nominativo dei propri clienti, ancorchè questi vi consentano, va intesa nell'ottica di una necessaria cautela diretta ad impedire una diffusione che potrebbe riguardare non solo i nominativi dei clienti stessi ma anche la particolare attività svolta nel loro interesse con interazioni di terzi, prestandosi ad interferenze, condizionamenti e strumentalizzazioni. Il bene tutelato dalla norma è chiaramente anche l'autonomia del professionista in stretta correlazione con la dignità ed il decoro della professione: l'aver negato rilevanza alla volontà delle parti ne è evidente dimostrazione.

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal CDD di Trento, risultano essere pacifici, documentati e non contestati i fatti materiali di cui al capo d'incolpazione, ovvero l'aver l'Avv. [RICORRENTE] (quale fondatore e *managing* partner dello Studio Legale Associato [RICORRENTE] & Associati nonché quale diretto interessato) pubblicato sul sito web del suo studio e aver anche inviato tramite newsletter ad un numero non determinato di destinatari due comunicazioni, nei mesi di gennaio e febbraio 2022, riferite all'espletamento di determinati incarichi professionali con l'espressa l'indicazione dei clienti assistiti. In entrambe le comunicazioni è indicato il nominativo dello Studio [OMISSIS] Studio Legale [RICORRENTE] & Associati e viene fatto espresso riferimento al nominativo dei clienti rispettivamente assistiti dallo studio legale, laddove nella prima pubblicazione del gennaio 2022 sul sito internet dello studio si fa riferimento al fatto che [OMISSIS] Studio Legale avrebbe "assistito il Consorzio [AAA] nel *leverage buy out* che ha portato all'acquisizione del 100% di [BBB] s.r.l.", mentre nella seconda pubblicazione si dà atto che lo Studio Legale ha prestato assistenza a [CCC] e [DDD] nei concordati preventivi. Risulta pertanto acclarato il fatto che l'incolpato abbia indicato il nominativo di propri clienti o parti assistite sul proprio sito web e nella propria newsletter, e quindi in attività pacificamente di informazioni al pubblico.

Con particolare riferimento alla pubblicazione relativa al cliente [AAA], dal confronto del tenore di quanto comunicato con la documentazione versata in atti dal ricorrente (pubblicazioni della notizia su siti giuridici o nel settore alimentare) si evince che l'incolpato non si è affatto limitato ad una mera riproduzione di un articolo di stampa o al comunicato stampa reso noto dalla cliente: trattasi di una comunicazione redatta ad hoc e a sé stante dai profili anche promozionali/autocelebratici laddove viene indicato che

l'operazione ha avuto buon esito "Grazie alla *tecnicità adottata da [OMISSIS]*" ed espressamente suggerito di rivolgersi all'avv. [RICORRENTE] per avere ulteriori informazioni sulla tematica de leveraged buyout.

A proposito della newsletter dello studio [RICORRENTE], trattasi di "content newsletter" periodica perlomeno agli indirizzi iscritti attraverso semplice compilazione di pochi spazi sul sito web dello Studio Legale; e neppure è contestato che autore delle pubblicazioni sia unicamente lo studio legale di cui il ricorrente è titolare.

Occorre, dunque, nel decidere il caso in esame tener presente:

- a) il dato testuale del comma 8 dell'art. 35 C.D. e il sopravvivere di tale norma alle significative modifiche intervenute nel mondo dei servizi professionali e nei mezzi di informazione;
- b) la riproduzione non meramente/esclusivamente testuale di un articolo e di una notizia già pubblica;
- c) la provenienza di quanto riportato anche da una stampa pacificamente finalizzata alle informazioni sul mercato dei professionisti.

Alla luce di quanto sopra chiarito e ricondotta nei corretti termini la disposizione dell'art. 35, comma 8 NCDF non pare dubitabile che l'avv. [RICORRENTE] con le condotte oggetto dei capi di incolpazione abbia violato la norma deontologica e sia responsabile dell'illecito disciplinare commesso.

Si respinge, dunque, l'impugnazione proposta con conferma della sanzione dell'avvertimento comminata.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 61 L. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012),

Il Consiglio Nazionale Forense, respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2024.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Leonardo Arnau

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 5 luglio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà